

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 127 - 6.3.2019

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. Circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato. Adeguamento a disposizioni normative nazionali e introduzione nuovo contrassegno.

La Giunta Comunale

Premesso che, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma;

Richiamati:

- il Regolamento in materia di permessi, accessi e sosta in Zona a Traffico Limitato (ZTL) ed in materia di contrassegni per disabili di cui all'art. 381 DPR 495/1992, approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 5 aprile 2013;
- la deliberazione G.C. n. 821 del 29.12.2015 con cui sono state approvate le modifiche alla disciplina dei contrassegni per la circolazione e la sosta in ZTL e per la sosta nelle vie del ring e controring;
- la deliberazione G.C. n. 253 del 17.4.2018 con la quale, fra l'altro, sono state previste al punto 9 della citata disciplina la possibilità di transito in ZTL nonché l'esenzione delle tariffe previste per i parcheggi in superficie a pagamento regolamentati a parcometro per i veicoli alimentati esclusivamente ad elettricità;

Dato atto:

- che l' art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilità 2019) ha introdotto all'art.

7 del Codice della Strada il comma 9-bis, che prevede l'obbligo per i Comuni di consentire l'accesso libero alle zone di cui al comma 9 ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

- che rispetto a tale norma, introdotta in legge di stabilità nell'ambito del maxi emendamento governativo senza alcun confronto preventivo nelle commissioni parlamentari competenti - fin da subito fortemente criticata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ne ha stigmatizzato l'assoluta perentorietà nonché la concreta difficoltà di un'immediata applicazione sul piano operativo - lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la stessa non si applica alle aree pedonali ma alle sole Zone a Traffico Limitato e che comunque vi è l'intenzione di approvare quanto prima una modifica normativa che elimini la possibilità di accesso in ZTL anche alle auto ibride, mantenendola per i soli veicoli elettrici, nell'ottica di sviluppare il mercato di veicoli elettrici a basso impatto senza rischiare di affollare i centri storici delle città;
- che ad oggi, tuttavia, non è ancora stata approvata la modifica normativa di cui sopra e che, in base alla normativa vigente, sono pervenute richieste da parte dei possessori di auto ibride, ai fini del rilascio di autorizzazione al libero transito in ZTL, cui è necessario dare riscontro nei termini di legge;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione parlamentare dell'annunciata modifica normativa e in un'ottica di tutela e salvaguardia del centro storico:

- di adeguare la regolamentazione comunale per la circolazione e la sosta in ZTL alle nuove disposizioni nazionali consentendo alle auto ibride, purché dotate di apposito contrassegno, il solo libero transito all'interno della ZTL (escluse dunque le aree pedonali e a pedonalità privilegiata) senza possibilità di sosta;
- di introdurre a tal fine una nuova tipologia di contrassegno, denominato I, con tariffa annuale pari a € 360,00, semestrale pari a € 180,00 e trimestrale pari a € 90,00, soggetto a rinnovo previa richiesta da presentarsi entro il mese di novembre dell'anno precedente per l'abbonamento annuale e nel mese antecedente alla scadenza per l'abbonamento semestrale e trimestrale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 28.2.2019 dal

Responsabile del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adeguamento della regolamentazione comunale per la circolazione e la sosta in ZTL alle nuove disposizioni nazionali consentendo alle auto ibride, purché dotate di apposito contrassegno, il solo libero transito all'interno della ZTL (escluse dunque le aree pedonali e a pedonalità privilegiata) senza possibilità di sosta, mediante l'introduzione di una nuova tipologia di contrassegno, denominato I, con tariffa annuale pari a € 360,00, semestrale pari a € 180,00 e trimestrale pari a € 90,00, soggetto a rinnovo previa richiesta da presentarsi entro il mese di novembre dell'anno precedente per l'abbonamento annuale e nel mese antecedente alla scadenza per l'abbonamento semestrale e trimestrale;
- b) di demandare, per quanto di competenza, al Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, al Settore Polizia Locale e a Brescia Mobilità SpA i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.